

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 30 APRILE 1952

(125^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio » (N. 2207) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TOMÉ, *relatore* Pag. 1312

« Norme per la riscossione dei contributi dovuti all'E.N.P.A.S. dalle Amministrazioni statali per la gestione assistenziale sanitaria » (N. 2253):

BRACCESI, *relatore* 1315

« Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 458 milioni per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito e agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50 » (N. 2251); « Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 400 milioni per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito e agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento

di buoni del Tesoro ordinari, durante l'esercizio finanziario 1950-51 » (N. 2252):

PRESIDENTE Pag. 1318
RUGGERI 1318

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Aumento della sovvenzione a favore della maternità e dell'infanzia, per l'esercizio finanziario 1950-51 » (N. 2237):

MARCONCINI, *relatore* 1317

La riunione ha inizio alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Armato, Bosco, Braccesi, Cosattini, Giacometti, Lanzetta, Lazzarino, Lodato, Marconcini, Mott, Nobili, Ottani, Paratore, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Ruggeri, Salvagiani, Valmarana e Varaldo.

VALMARANA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio proveniente dalle preesistenti Camere di commercio » (N. 2207) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza del personale dei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e commercio pro-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

125ª RIUNIONE (30 aprile 1952)

venienti dalle preesistenti Camere di commercio », già approvato dalla Camera dei deputati. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomè.

TOMÈ, *relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda la sistemazione degli ex dipendenti dalle Camere di commercio, i quali, in virtù di alcuni provvedimenti legislativi che risalgono dall'aprile 1926 in poi e che vennero riassunti nel testo unico del 20 settembre 1934, passarono alle dipendenze degli Uffici provinciali dell'economia. I dipendenti dalle vecchie Camere di commercio avevano un trattamento di quiescenza impostato o su pensione o su capitale *una tantum* che veniva liquidato al momento della cessazione dal servizio, o in base a polizze di assicurazione. Questo trattamento in conseguenza della svalutazione della moneta, ha quasi perduto ogni consistenza, per cui si è entrati nell'ordine di idee di consentire che questo personale venga a fruire del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Una procedura di adeguamento analoga è già stata adottata dallo Stato a favore del personale delle sopresse Cattedre ambulanti di agricoltura. È un precedente che legittima la aspettativa di questa categoria di personale. Debbo altresì far presente che già era stata concessa la possibilità in passato, e precisamente nel 1942 con il decreto 27 giugno n. 962, a questo personale di optare per una pensione di Stato, ma, a causa dell'età avanzata di molta parte del personale, che faceva presumere che non si potesse maturare il diritto minimo alla pensione statale, molti degli interessati non si avvalsero dell'opzione e rimasero nella posizione originaria che oggi consente liquidazioni divenute irrisorie per la svalutazione della moneta.

Con questo disegno di legge si riapre per tutto il personale la possibilità della opzione per la pensione dello Stato. Questo è il contenuto essenziale del disegno di legge che propongo all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il personale dei ruoli delle cessate Camere di commercio ed industria il quale, in seguito all'inquadramento nei ruoli statali degli Uffici

provinciali dell'industria e del commercio, ha conservato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, il trattamento di quiescenza previsto dagli ordinamenti in vigore presso gli Enti di provenienza, ha facoltà, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di chiedere al Ministero dell'industria e del commercio di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato con decorrenza dalla data di inquadramento nei ruoli statali.

Il personale che si avvale del disposto del precedente comma, nonchè quello che, ai sensi dell'articolo 8, commi 1° e 5°, del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, abbia già optato per la pensione di Stato, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento ai fini della pensione, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio ed industria ed i Consigli provinciali dell'economia ad esse succeduti.

(È approvato).

Art. 2.

Per ottenere il riconoscimento dei servizi di cui al secondo comma del precedente articolo 1, è dovuto all'Erario un contributo di riscatto a carico del personale, pari al 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato fino alla data di inquadramento nei ruoli statali. Per il personale che chieda il riconoscimento dei suddetti servizi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma viene computato sullo stipendio annuo spettante al 31 ottobre 1948.

Il personale che si avvale del disposto del 1° comma del precedente articolo 1 è tenuto a versare all'Erario, per il periodo intercorrente tra la data di inquadramento e la data di presentazione della domanda di opzione, la ritenuta del 6 per cento da computarsi sugli stipendi e sugli assegni utili a pensione effettivamente goduti nel periodo stesso.

Per il personale che, ai sensi del 5° comma dell'articolo 8 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, abbia optato per la pensione di Stato a decorrere dalla data di opzione, anzichè dalla data di inquadramento, il contri-

buto dovuto all'Erario per il riconoscimento del periodo intercorrente tra la data di inquadramento e la data di opzione, è del 6 per cento degli stipendi e degli assegni utili a pensione goduti dall'interessato durante il periodo stesso.

Oltre ai contributi previsti nei precedenti commi del presente articolo sono dovuti allo Erario i versamenti stabiliti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Per il personale che fruisce del trattamento di quiescenza in base a polizze di assicurazione, il quale abbia optato, ai sensi del 1° comma del precedente articolo 1, per la pensione di Stato, si procede al riscatto delle polizze recuperando a favore dell'Erario la parte del valore economico delle polizze di assicurazione corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli Enti dalla data di inquadramento del personale nei ruoli statali alla data di presentazione della domanda di opzione.

Il pagamento della rimanente parte del valore di riscatto delle polizze sarà effettuato soltanto al momento della definitiva cessazione dal servizio dell'impiegato, restando le relative somme accantonate e investite nei modi prescritti dall'articolo 11 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962.

Il personale che ottenga il riconoscimento dei servizi previsto dal secondo comma del precedente articolo 1 ha diritto alla libera disponibilità delle polizze o delle somme accantonate ai sensi del precedente comma o dei commi 1° e 5° dell'articolo 8 del citato regio decreto n. 962 dopo aver versato all'Erario, in unica soluzione, la parte del valore economico delle polizze di assicurazione, o delle predette somme accantonate, corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli Enti fino alla data di inquadramento nei ruoli statali o fino alla data di opzione esercitata ai sensi del 5° comma dell'articolo 8 del citato regio decreto n. 962.

(È approvato).

Art. 4.

Per il personale che fruisce del trattamento di quiescenza in capitale una volta tanto, il quale abbia optato ai sensi del primo comma del precedente articolo 1 per la pensione di

Stato, si procede al versamento a favore dell'Erario della parte del fondo accantonato corrispondente alle quote pagate dagli Enti per la costituzione del fondo di quiescenza dalla data di inquadramento del personale nei ruoli statali alla data di presentazione della domanda di opzione, con gli interessi maturati sulla predetta parte.

Per il pagamento della rimanente parte si applica il disposto del secondo comma del precedente articolo 3.

Il personale che ottenga il riconoscimento dei servizi previsti dal 2° comma del precedente articolo 1 ha diritto alla libera disponibilità del fondo accantonato ai sensi del precedente comma o dei commi 1° e 5° dell'articolo 8 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, dopo aver versato all'Erario, in unica soluzione, la parte del predetto fondo corrispondente alle quote di contributo pagate dagli Enti fino alla data di inquadramento nei ruoli statali o fino alla data di opzione esercitata ai sensi del 5° comma dell'articolo 8 del citato decreto n. 962, maggiorate degli interessi sino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

(È approvato).

Art. 5.

Al personale che fruisce del trattamento di quiescenza con la forma della pensione, il quale, ai sensi del 1° comma del precedente articolo 1, opti per la pensione di Stato, vengono riconosciuti ai fini di detta pensione, i servizi valutabili agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dell'Ente di provenienza senza che all'uopo occorra la presentazione della domanda prevista dal 2° comma del precedente articolo 1.

Il personale di cui al precedente comma deve versare all'Erario i contributi previsti dai primi due commi del precedente articolo 2.

L'Ente tenuto ad amministrare il trattamento di quiescenza del personale di cui al presente articolo deve rimborsare all'interessato i contributi personali versati per il trattamento di quiescenza fino alla data di presentazione della domanda di opzione con i relativi interessi maturati fino alla data medesima e versare all'Erario i propri contributi accan-

tonati fino alla data di presentazione della domanda di opzione del personale interessato, maggiorati dei relativi interessi.

(È approvato).

Art. 6.

Per il personale che ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della presente legge, ottenga di essere ammesso al trattamento di pensione a carico dello Stato è dovuto all'Erario da parte delle Camere di commercio il contributo del 12 per cento dello stipendio, considerato aumentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni, e degli altri assegni utili agli effetti del predetto trattamento a partire dalla data della domanda di opzione. Tale contributo viene versato dalle Camere direttamente all'Erario entro il giorno 10 del mese successivo a quello della corresponsione degli stipendi al personale.

Al personale di cui al precedente comma si applica la ritenuta del 6 per cento a favore del Tesoro in conformità alle disposizioni vigenti per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. Tale ritenuta è effettuata dal Ministero dell'industria e del commercio e versata all'Erario mensilmente dal Ministero stesso.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le contribuzioni previste dal 3° comma dell'articolo 10 del regio decreto 27 giugno 1942, n. 962, dovranno essere applicate nelle misure e con le modalità previste dai precedenti commi.

(È approvato).

Art. 7.

Il personale ex camerale inquadrato nei ruoli statali, e successivamente cessato dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, nonché gli aventi diritto alla pensione nel caso di avvenuta morte di detto personale, possono ottenere i benefici concessi dalle disposizioni previste nei precedenti articoli su presentazione al Ministero dell'industria e del commercio di apposita domanda da prodursi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni dirette e di reversibilità avranno decorrenza rispettivamente dal giorno 13 e 6

del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

I contributi per la valutazione dei servizi camerali e i ricuperi a favore dell'Erario, previsti dai precedenti articoli, possono essere realizzati in questo caso mediante trattenute sulla pensione per un ammontare pari al terzo della medesima.

(È approvato).

Art. 8.

Per il trattamento di pensione di Stato del personale assunto direttamente nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio si applicano il contributo e la ritenuta previsti dal primo e secondo comma del precedente articolo 6 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il periodo decorrente dalla data di assunzione del personale di cui al precedente comma e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta del 6 per cento a carico del personale, effettuata mensilmente dal Ministero dell'industria e del commercio e il contributo del 12 per cento a carico degli Enti da conteggiarsi sugli stipendi goduti nel periodo suddetto, verranno versati allo Erario in unica soluzione.

(È approvato).

Art. 9.

Il personale dei ruoli dei cessati Consigli provinciali dell'economia e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, il quale è stato assunto direttamente o verrà successivamente assunto nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'economia e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ad essi succeduti, ha diritto, ove ne faccia domanda, al riconoscimento, ai fini della pensione di Stato, del servizio reso con rapporto stabile di impiego e di quello riscattato presso gli Enti predetti in conformità della norma di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Per il riconoscimento di cui al precedente comma è dovuto all'Erario il contributo previsto dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge. È inoltre dovuta all'Erario la parte del valore economico delle polizze di assicurazione corrispondente ai premi assicurativi pagati dagli enti fino alla data di

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

125^a RIUNIONE (30 aprile 1952)

immissione del personale interessato nei ruoli statali maggiorate degli interessi sino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Dopo aver effettuato i versamenti di cui al precedente comma, in unica soluzione, il personale interessato ha diritto alla libera disponibilità delle polizze o delle somme vincolate agli Enti.

Per il periodo decorrente dalla data di immissione del personale di cui al 1° comma del presente articolo nei ruoli statali, ivi indicati, sono applicabili le norme previste dall'articolo 8 della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

Il personale non di ruolo dei cessati Consigli provinciali dell'economia e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, il quale è stato assunto direttamente o verrà successivamente assunto nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'economia e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ad essi succeduti, ha diritto, ove ne faccia domanda, di riscattare per intero il periodo di servizio non di ruolo prestato presso gli Enti predetti fino alla data di immissione nei ruoli statali stessi.

Per il riconoscimento di cui al precedente comma è dovuto all'Erario, a carico del personale, il contributo di riscatto del 18 per cento dello stipendio annuo pensionabile alla data di presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato fino alla data di immissione nei ruoli statali di cui al precedente comma.

Per il periodo decorrente dalla data di immissione del personale di cui al 1° comma del presente articolo nei ruoli statali ivi indicati, sono applicabili le norme previste dall'articolo 8 della presente legge.

(È approvato).

Art. 11.

Il personale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, che abbia optato o che opererà per la pensione di Stato non avrà diritto alla rivalutazione dei fondi del trattamento di quiescenza di cui alla legge 7 febbraio 1951,

n. 72, a partire dalla data d'inizio della decorrenza del periodo riscattato ai fini della pensione di Stato.

(È approvato).

Art. 12.

Per le liquidazioni delle future pensioni e della indennità per una volta tanto spettanti al personale di cui agli articoli precedenti, non è più dovuto all'Erario il rimborso di cui agli articoli 3 e 9 del regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937, n. 1000.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme per la riscossione dei contributi dovuti all'E.N.P.A.S. dalle Amministrazioni statali per la gestione assistenziale sanitaria** »
(N. 2253).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per la riscossione dei contributi dovuti all'E.N.P.A.S. dalle Amministrazioni statali per la gestione assistenziale sanitaria ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Braccesi.

BRACCESI, *relatore*. I contributi che le varie amministrazioni dello Stato versano all'E.N.P.A.S. finora vengono conteggiati individualmente, nel senso che per ogni dipendente si effettua un conto particolare delle ritenute. Evidentemente, trattandosi di una infinità di conti personali, necessita un lungo periodo per il versamento dei contributi all'E.N.P.A.S. che deve disporre e che, a causa di questi ritardi, va incontro a gravi inconvenienti di gestione.

Il disegno di legge in esame propone che il conteggio dei contributi da versare all'E.N.P.A.S. si faccia globalmente all'inizio dell'esercizio finanziario. Poichè sono fisse le voci su cui grava il contributo (stipendio e carovita)

e siccome la percentuale è fissa, il conteggio può essere fatto preventivamente. Su questo preventivo il 50 per cento verrà versato il primo di luglio ed il 50 per cento il primo di gennaio, salvo naturalmente il congruaglio finale.

Questo è il contenuto essenziale del disegno di legge, la cui approvazione propongo alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base all'articolo 19 della legge 21 novembre 1945, n. 722, per la « Gestione assistenza sanitaria » ed in base all'articolo 15 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, per la « Gestione indennità ed assegni ai salariati » successivamente modificate dal decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, sono corrisposti all'Ente stesso direttamente dalle amministrazioni centrali dello Stato e dalle aziende autonome statali, per tutti i dipendenti uffici centrali e periferici.

A tal fine, le ragioniere centrali e gli altri uffici ad esse corrispondenti, provvederanno all'anticipato versamento da effettuarsi entro due rate in luglio ed in gennaio di ogni esercizio finanziario, ciascuna, rispettivamente, del 50 per cento dell'importo complessivo dei contributi, computati sugli interi stanziamenti degli stipendi e delle retribuzioni comunque denominate soggette ai contributi stessi, mediante emissione di mandati diretti sulla Tesoreria centrale da estinguersi con accreditamento a favore di conti correnti infruttiferi presso la predetta tesoreria intestati, rispettivamente, all'E.N.P.A.S. - Gestione assistenza sanitaria - ed all'E.N.P.A.S. - Gestione indennità ed assegni ai salariati.

Per quei capitoli comprensivi anche di emolumenti e di altre spese comunque non assoggettabili ai contributi di cui al 1º comma, la quota di stanziamento imponibile sarà determinata dalle ragioniere centrali presso le singole amministrazioni con criteri semplificativi in base a valutazione media sull'intero stanziamento.

L'E.N.P.A.S. effettuerà i prelevamenti dai conti correnti di cui al 2º comma in relazione alle proprie necessità di cassa.

Le norme di cui sopra si applicano anche alle amministrazioni di Stato con ordinamento autonomo ed alle amministrazioni ed enti il cui personale sia comunque assistito dalla E.N.P.A.S. per mezzo delle rispettive gestioni sopra indicate.

(È approvato).

Art. 2.

L'accertamento delle somme effettivamente dovute all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per i contributi di cui al precedente articolo, è fatto dalle ragioniere centrali ed uffici ad esse corrispondenti, in base ai pagamenti degli stipendi e delle retribuzioni comunque denominate quali risulteranno effettivamente corrisposti sui vari capitoli di bilancio, in sede di parificazione dei conti. Ove da tale accertamento risultassero delle somme eventualmente versate in più rispetto a quelle accertate, esse saranno riversate a cura dell'E.N.P.A.S. in Tesoreria la quale rilascerà quietanza con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio di entrata.

Analogamente, le somme che l'E.N.P.A.S. dovesse restituire alle amministrazioni di Stato con ordinamento autonomo saranno versate in entrata ai bilanci delle predette amministrazioni.

Qualora invece risultassero delle somme versate in meno rispetto a quelle accertate, le amministrazioni di Stato, anche se con ordinamento autonomo, daranno luogo ai versamenti suppletivi a congruaglio.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge ha effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Aumento della sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, per l'esercizio finanziario 1950-51 » (N. 2237).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento della sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, per l'esercizio finanziario 1950-1951 ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marconcini.

MARCONCINI, *relatore*. Nel 1948-49 e nel 1949-50 nei bilanci preventivi furono stanziati sei miliardi a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia. Nel successivo esercizio 1950-51 si rinnovò lo stanziamento di sei miliardi, ma essendosi rilevata, a causa delle aumentate spese di gestione per l'aumentato costo dei servizi e per l'accresciuta attività dell'O.N.M.I., una insufficienza dello stanziamento stesso, si propone ora di aumentarlo di 500 milioni. La questione più importante per noi è quella del fondo dal quale attingere questo mezzo miliardo. Nel terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio dell'esercizio 1950-51 vi è capienza sufficiente, per cui propongo l'approvazione di questo disegno di legge.

Debbo soltanto rilevare l'opportunità che l'articolo 1 sia scisso in due articoli ognuno corrispondente ai due commi dell'articolo stesso, in quanto mentre il primo comma riguarda il contenuto, cioè il maggiore stanziamento di mezzo miliardo, il secondo comma riguarda la copertura dell'onere finanziario. A questo secondo comma, che dovrebbe diventare articolo 2, può essere aggiunto l'attuale articolo 2 che contiene la formula di rito per le variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, stabilità, per l'esercizio finanziario 1950-51, in lire 6.000.000.000,, dall'articolo 12

della legge 10 agosto 1950, n. 602, è aumentata di lire 500.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 4 novembre 1951, n. 1196, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento).

Secondo la proposta del relatore, metto ai voti come articolo 1 il solo primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo 2 resta quindi composto del testo del secondo comma dell'articolo precedentemente letto e dell'originario articolo 2 che è così formulato:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« **Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 458 milioni per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito e agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50** » (N. 2251); « **Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 400 milioni per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito e agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento di buoni del Tesoro ordinari, durante l'esercizio finanziario 1950-51** » (N. 2252).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione dei disegni di legge: « Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 458 milioni per corrispondere all'Istituto di emis-

sione, alle Aziende di credito e agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50»; e « Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 400 milioni per corrispondere all'Istituto di emissione alle Aziende di credito e agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento di buoni del Tesoro ordinari, durante l'esercizio finanziario 1950-51 ».

L'articolo 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322, stabiliva che per il collocamento dei buoni del Tesoro ordinari si desse una provvigione del 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi all'Istituto di emissione ed alle Aziende di credito; agli Uffici postali, lo 0,025 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza inferiore a sei mesi e lo 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni con scadenza non inferiore a sei mesi. Questo sanciva la legge citata per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50.

Il primo disegno di legge al nostro esame riguarda una maggiore spesa di 458 milioni di lire cui si è andati incontro per l'aumento verificatosi nella circolazione dei buoni del Tesoro ordinari per l'esercizio 1948-49. All'onere si fa fronte con parte delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il secondo disegno di legge riguarda l'esercizio finanziario 1950-51 e contiene due provvedimenti, uno per estendere l'autorizzazione a corrispondere i compensi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari anche per questo esercizio, e l'altro per far fronte alla spesa cui si va incontro.

All'onere complessivo di 800 milioni si fa fronte per 400 milioni con lo stanziamento del capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51, e per gli altri 400 milioni con quota parte delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio 1950-51. La copertura è assicurata e pertanto propongo l'approvazione di questi due disegni di legge.

Propongo inoltre che contemporaneamente la Commissione voti un ordine del giorno con

il quale inviti il Governo a sopprimere per l'avvenire i compensi anzidetti. Io credo che senza alcuna preoccupazione questa provvigione potrebbe essere soppressa, anche perchè se andiamo ad osservare quale è la situazione attuale dei buoni del Tesoro noi troviamo che il collocamento presso il pubblico avviene per una cifra molto limitata; la massima parte è sottoscritta dalle Banche o da Enti che ne hanno bisogno per accantonamenti provvisori. Ho chiesto informazioni, in proposito ed ho avuto l'impressione che abolendo questa provvigione il collocamento si potrà fare ugualmente. (*Approvazioni*).

RUGGERI. Dichiaro che voterò contro questi disegni di legge per evidenti ragioni di politica generale.

PRESIDENTE. Il primo disegno di legge è in esecuzione di una legge. Ritengo quindi che ella intenda votare contro il secondo disegno di legge che concerne la proroga per l'esercizio 1950-51 che non era prevista.

RUGGERI. Osservo che la provvigione che viene data agli Uffici postali è inferiore a quella percepita dagli Istituti di credito. Per quale ragione questa diversità? Non c'è alcuna ragione, tanto più che gli impiegati postali vengono pagati meno di quelli delle Banche. Serviamoci allora solo degli Uffici postali, e poniamo nell'ordine del giorno una subordinata per uniformare comunque la provvigione a quella percepita dagli Uffici postali.

PRESIDENTE. La differenza di provvigione è in ragione dal fatto che evidentemente quando si tratta delle Banche si pensa che ci sia iniziativa da parte loro a fare il collocamento.

RUGGERI. Considerando meglio la questione penso che una subordinata svuoterebbe di contenuto l'ordine del giorno che mira ad abolire del tutto la provvigione; rinuncio perciò a che essa sia inserita nell'ordine del giorno, anche perchè per ulteriori concessioni di questa provvigione dovrà essere presentato un progetto di legge. In quella sede vedremo o di respingerlo in base a quell'ordine del giorno o di livellare le due provvigioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passiamo alla discussione degli articoli del primo disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzato l'aumento per 458.000.000 di lire, della spesa complessiva di 1.150.000.000 di lire prevista dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1950, n. 322, per il compenso da corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito ed agli Uffici postali relativamente al collocamento di buoni del Tesoro ordinari effettuato durante gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge viene fatto fronte con parte delle maggiori entrate contenute nel terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura degli articoli del secondo disegno di legge n. 2252:

Art. 1.

Analogamente a quanto disposto nell'articolo 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322, concernente, tra l'altro, le norme relative al collocamento per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, dei buoni del Tesoro ordinari, a mezzo dell'Istituto di emissione, delle Aziende di credito e degli Uffici postali, il Ministro

per il tesoro è autorizzato a corrispondere a tali enti, anche per l'esercizio finanziario 1950-1951, i compensi previsti alle lettere a) e b) del su citato articolo 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322.

La corresponsione di detti compensi sarà effettuata con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di complessive lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 400.000.000 con lo stanziamento iscritto al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 e per lire 400.000.000 con quota parte delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il seguente ordine del giorno: « La Commissione finanze e tesoro del Senato nell'approvare il disegno di legge n. 2252 precisa che il termine in esso indicato sarà l'ultimo dopo di che non si farà più luogo alla corresponsione delle provvigioni ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.